



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento IV : Tutela e valorizzazione Ambientale

ORDINANZA DEL SINDACO METROPOLITANO

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 relativa alla situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti nel territorio dei Roma Capitale connessa alla sospensione del conferimento presso l'impianto di Colleferro.

Vice Segretario Generale

Il Dirigente

Dr. Luigino Cornacchia

Il Direttore del Dipartimento IV

Rosa Zago

E
comune di civitavecchia
comune di civitavecchia
Protocollo N.0104101/2019 del 25/11/2019

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 relativa alla situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti nel territorio dei Roma Capitale connessa alla sospensione del conferimento presso l'impianto di Colleferro.

VISTI E PREMESSI in linea generale, in relazione agli aspetti normativi connessi al presente provvedimento:

lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale;

il Decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/C relativa alle discariche di rifiuti";

l'art. 178 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 secondo cui *"1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali."*

l'art. 197, comma 1 lettera b) del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 che attribuisce alle province e quindi, ai sensi della L. 56/2014, alla Città Metropolitana di Roma Capitale subentrata alla Provincia di Roma a decorrere dal 1.1.2015 in forza della predetta legge *"il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto"*;

l'art. 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 secondo cui *"1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 (769) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. "*

la circolare esplicativa del Ministero dell'Ambiente n. prot. 0005982/RIN del 22 aprile 2018 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui al l'art. 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

l'art. 3-ter (Principio dell'azione ambientale) del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 secondo cui *"1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale"*;

PREMESSO E RILEVATO

che con nota della Sindaca di Roma Capitale. prot. RA/2019/74353 del 23/11/2019, acquisita in pari data al prot. CMRC 2019-0177380, è stato rappresentato l'instaurarsi di una gravissima situazione di criticità nella raccolta dei rifiuti urbani, a seguito della chiusura della discarica "Colle Fagiolaro" in Colleferro, gestita dalla Società Lazio Ambiente S.p.A., dove AMA SpA conferiva rifiuti codice CER 19.12.12, e si chiede a questa Amministrazione *"di voler avviare le necessarie procedure di competenza al fine di trovare una soluzione che scongiuri la gravissima crisi in atto e che consenta ad A.M.A. SpA di riprendere efficacemente le operazioni di raccolta rifiuti"*;

CONSIDERATO

che sul piano documentale risulta quanto segue in relazione agli atti che con la suddetta nota sono stati trasmessi alla Città Metropolitana di Roma Capitale:

- La nota 11 novembre 2019 prot. 057500/2019, con cui AMA SpA chiede alla Regione Lazio la temporanea variazione dei termini dell'accordo interregionale Lazio-Abruzzo per il trattamento dei rifiuti relativamente allo scarto del rifiuto indifferenziato (EER 20.03.01) nei TMB di ACIAM SpA e DECO SpA;
- La nota del 18/11/2019 prot. n. 0926391 con cui AMA chiede alla Regione Abruzzo di pronunciarsi in merito alla richiesta di variazione dei termini dell'accordo interregionale di cui alla nota 11 novembre 2019 prot. 057500/2019;
- la nota del 20 novembre 2019 prot. 59270/U, con cui AMA informa la Regione e altre Istituzioni dell'urgente necessità di conferire oltre 1.100 t/g di scarti (CER 19.12.12) e chiede di individuare un sito per il conferimento al fine di scongiurare lo stato di emergenza;
- La nota del 20 novembre 2019 prot. RA/73525 con cui la Sindaca di Roma Capitale chiede al Presidente della Regione Lazio di indicare, *"senza indugio e non oltre la data del 21/11/2019, dove conferire, fino a cessata necessità, circa 1100 tonnellate al giorno di scarti (CER 19.12.12) onde scongiurare una grave crisi nella raccolta causata dall'impossibilità di ripianificazione dei flussi con potenziali conseguenze di natura igienico-sanitaria per l'intera città di Roma Capitale"*
- La nota del 21 novembre 2019 prot. 059556/2019U con cui AMA SpA comunica alla Regione Lazio, al Prefetto di Roma, al Ministero dell'Ambiente e ad altre Autorità che, a seguito della chiusura della discarica di Colleferro gestita da Lazio Ambiente, ha comunicato la sospensione delle attività anche la Soc. RIDA Ambiente Srl, cui AMA conferisce fino a 600 ton/g, di cui circa 500 sono rifiuti indifferenziati (CER 20.03.01) e 100 tonnellate di frazione organica (CER 20.01.08) e reitera la richiesta di un immediato intervento;
- La nota acquisita da Roma Capitale al prot. 59501, con cui la soc. Rida Ambiente comunica che, a seguito della chiusura di Colleferro, si rende necessario sospendere il servizio di trattamento finalizzato al recupero energetico dei rifiuti di AMA;
- La nota del 21 novembre 2019 prot. 0944075, con cui il Presidente della Regione Lazio riscontra la richiesta della Sindaca di Roma Capitale asserendo che la competenza ad individuare un sito alternativo per le 1000 tonnellate/giorno conferite nel sito di Colleferro è competenza della sua amministrazione;
- La nota del 21 novembre 2019 prot. 59556 con cui AMA reitera la richiesta alla Regione Lazio di un immediato intervento affinché vengano scongiurate le conseguenze che la chiusura della discarica di Colleferro può produrre sulla città di Roma;
- La nota del 22 novembre 2019 prot. RA/74291 con cui Roma Capitale informa il Ministero dell'Ambiente della grave situazione e chiede la convocazione dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte al fine di trovare una soluzione che scongiuri la gravissima crisi in atto e che consenta

ad AMA SpA di riprendere le operazioni di raccolta rifiuti a partire dalla giornata di domenica 24 novembre, anche con turni straordinari”.

- nota del 22 novembre 2019 prot. RA/74276, con cui la Sindaca di Roma Capitale riscontra la nota prot. 944075 della Regione Lazio rappresentando le proprie osservazioni sul quadro normativo di settore e reitera la richiesta di un incontro;
- la nota del 22 novembre 2019 prot. 59832/U, con cui AMA intima la “Regione Lazio ad adottare entro le prossime 24 ore tutti i provvedimenti urgenti e indifferibili necessari per far fronte alla situazione contingente e ribadiva la necessità di adottare urgenti e indifferibili provvedimenti diretti a scongiurare la situazione emergenziale;
- la nota del 22 novembre 2019 prot. 59837/U, con cui AMA SpA chiede alla Regione Lazio l’accesso a tutti gli atti e/o documenti e/o informazioni afferenti la predisposizione e approvazione del piano previsto dall’art. 3 comma 85, lett. a) della Legge Regionale n. 17/2016 inerente le procedure per la chiusura della discarica Colle Fagiolaro di Colleferro;
- la nota del 22 novembre 2019 prot. 59838/U, con cui AMA SpA, al fine di acquisire informazioni sulla capacità residua, sia in termini volumetrici che temporali, della Discarica Colle Fagiolaro di Colleferro, chiede al Comune di Colleferro l’accesso a tutti gli atti e/o documenti e/o informazioni afferenti alla volumetria della discarica Colle Fagiolaro allo stato ancora utilizzabile ed al contratto stipulato tra il Comune di Colleferro e la società Lazio Ambiente SpA e loro eventuali modifiche e/o integrazioni;

CONSIDERATO

che a seguito della predetta nota sindacale e valutata la documentazione di cui sopra il Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale” della Città Metropolitana di Roma Capitale ha avviato un’istruttoria ai fini dell’adozione di un provvedimento urgente ex art. 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

CONSIDERATO

che la situazione oggetto dell’istruttoria è risultata integrare un ambito in cui sussiste la competenza della Città Metropolitana ex art. 197, comma 1, lettera b del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, data la segnalata disfunzione imprevedibile del sistema di gestione dei rifiuti nell’area metropolitana su cui l’Ente ha per legge competenze di controllo;

VISTA

la nota 24.11.2019 N. 0177402 con cui Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale” della Città Metropolitana di Roma Capitale ha richiesto, in relazione alla documentazione rimessa da AMA S.p.a di cui sopra, al Dipartimento Tutela Ambientale- Direzione rifiuti – risanamenti-inquinamenti di Roma Capitale , una relazione integrativa contenente elementi ulteriori su quanto rappresentato da AMA s.p.a ove tali elementi sussistano ovvero conferma che la situazione segnalata da AMA s.p.a permane nella sua criticità e che non vi sono elementi ulteriori da segnalare;

VISTA

la mail urgente anticipatoria di nota in corso di formalizzazione con cui il Direttore del detto Dipartimento di Roma Capitale comunica quanto segue:” *Come noto, la gestione dei flussi relativi al servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti nel territorio di Roma Capitale è attribuita alla Società in house AMA S.p.A. dal vigente contratto di servizio e Roma Capitale non ha alcuna competenza amministrativa, né dati tecnici su siti di conferimento extra-territoriali. Sono peraltro attribuite a Codesta Città Metropolitana ai sensi dell’art. 197 del Dlgs 152/06 le attività di controllo sulla gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti, ivi inclusi i controlli sugli impianti.*

Premesso quanto sopra, la scrivente non può che confermare il quadro descrittivo, documentale e quantitativo in termini di flussi e di fabbisogni, già rappresentato da AMA S.p.A. con le comunicazioni menzionate nella nota che si riscontra e il permanere, ad oggi, della situazione di criticità ivi descritta.

VISTA

la mail del 24 novembre 2019 indirizzata al Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale con cui AMA S.p.A. trasmette:

- copia del contratto commerciale per il servizio di smaltimento di rifiuti non pericolosi di origine urbana presso la discarica della MAD Srl sita in loc. Fosso Crepacuore nel Comune di Civitavecchia, contratto registrato al n. 041751/2018E del 06/08/2018 e successiva proroga con determinazione n. AGG 97-2019, con validità fino al 31 dicembre 2019, dove all'art. 2 risulta che *“AMA si impegna a conferire alla MAD, per la durata del contratto, i rifiuti CER 19.12.12, per un quantitativo di circa 60 ton/giorno dal lunedì al venerdì, quantitativo che potrebbe subire oscillazioni in aumento o in diminuzione in rapporto ai risultati della raccolta differenziata in essere ed alle condizioni di gestione del proprio impianto. Nell'ambito e per la durata del presente contratto, MAD si impegna ad accettare i rifiuti della tipologia e quantità sopra indicate, secondo la normativa vigente e quanto previsto dalle relative autorizzazioni regionali”*;
- nota in cui conferma l'urgenza di conferire un ulteriore quantitativo di 1000 ton/giorno di rifiuti codice CER 19.12.12, e rappresenta che nell'impianto di Civitavecchia, per motivi impiantistici il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato obbligatoriamente con mezzi di trasporto di capacità massima di 20 ton/g, con conseguente un incremento di 50 trasporti/giorno;

CONSIDERATO

ulteriormente con specifico riferimento alle risultanze istruttorie la pertinenza concreta della situazione con la previsione normativa di cui:

all'articolo 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che dispone che il Presidente della Provincia (rectius Città metropolitana nella fattispecie) possa emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

all'art. 197 che individua nelle Province gli Enti competenti, in linea generale ad esercitare le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, ed in particolare il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti (comma 1 lettera b);

VISTO

Il parere tecnico favorevole all'adozione di un'ordinanza ex art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 espresso con nota prot. 0177420 del 24.11.2019 dal Direttore del Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale” della Città Metropolitana di Roma Capitale competente sul piano tecnico-amministrativo per la funzione concernente in particolare il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, nei seguenti termini:

considerato che risulta necessario individuare le forme più idonee atte ad evitare l'insorgere di situazioni di criticità ambientale, la cui probabilità è aumentata dalla particolare situazione meteorologica in corso, caratterizzata da persistenza di eventi piovosi e forti venti che disperdono e dilavano i rifiuti non raccolti con conseguente inquinamento del suolo e delle acque;

Preso atto che alla data odierna a questa Direzione non risultano pervenute segnalazioni di criticità da parte di altri comuni del territorio metropolitano;

Ritenuto che sia necessario individuare con urgenza idonee soluzioni per il conferimento dei rifiuti di Roma Capitale, che in conseguenza della chiusura della discarica Colle Fagiolaro di Colferro, presenta un alto rischio di insorgenza di criticità ambientale;

Preso atto che le Istituzioni interpellate da AMA SpA e dalla Sindaca di Roma Capitale con le note citate in premessa non hanno individuato siti alternativi per il conferimento dei rifiuti urbani CER 19.12.12;

Considerato che il numero elevato di utenti che quotidianamente gravita nella Città di Roma in aggiunta ai residenti (pendolari, turisti, pellegrini) rende urgente e indifferibile prevenire situazioni di criticità ambientali;

Considerato che agli atti di questa Direzione non risulta che nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale siano in esercizio ulteriori impianti autorizzati a trattare rifiuti codice CER 19.12.12 ad eccezione dell'impianto di Colferro, attualmente chiuso, e dell'impianto ubicato nel Comune di Civitavecchia, gestito dalla M.A.D. S.R.l., autorizzato dalla Regione Lazio con D.D. C1577 del 08/07/2010 e successivamente modificata e aggiornata con D.D. G07603 del 19/06/2015, D.D. G08191 del 02/07/2015, D.D. G08930 del 17/07/2015, D.D. G15060 del 03/12/2015, D.D. G05493 del 17/05/2016, D.D. G08606 del 27/07/2016 e D.D. G08295 del 27/07/2018;

Visto che AMA ha già in essere con la MAD Srl un contratto per il conferimento di rifiuti codice CER 19.12.12 per un quantitativo di 60 ton/giorno;

Ritenuto che sussistono le condizioni per emettere provvedimenti d'urgenza per derogare alle limitazioni contrattuali sui quantitativi di rifiuti da conferire, da parte di AMA SpA, direttamente presso l'impianto della MAD nel comune di Civitavecchia, per un quantitativo di 1000 ton/giorno, tutti i giorni, compresi i giorni festivi, per il tempo minimo necessario alla riapertura dell'impianto di Colferro, stimato in 15 giorni, disponendo l'obbligo a carico del gestore dell'impianto di Civitavecchia MAD s.r.l. di adottare ogni misura per il ricevimento obbligato nell'impianto di quantità di rifiuti conferite da AMA s.p.a nelle misure e delle categorie più avanti indicate e l'obbligo a carico del gestore dell'impianto di Colferro di notificare tempestivamente la Città metropolitana circa la situazione in atto ed i tempi prevedibili di riapertura dell'impianto;

Considerato che, secondo quanto comunicato da AMA con la mail del 24/11/2019, il trasporto viene effettuato con mezzi con capacità di 20 tonnellate cadauno, per un totale di 50 trasporti/giorno;

Ritenuto che, al fine di limitare possibili ripercussioni sul traffico, sia necessario valutare il percorso meno impattante per il trasporto dei rifiuti nel tragitto da Roma all'impianto, nonché adottare ogni opportuno monitoraggio nel periodo di validità del provvedimento emergenziale, al fine di limitare quanto più possibile l'impatto sul traffico e sull'ambiente, e di curare la percorribilità stradale a favore dei mezzi pesanti sulla viabilità comunale, per i soli mezzi addetti al trasporto rifiuti, in deroga ad eventuali limitazioni del traffico pesante di carattere comunale o di altri enti che siano competenti sul percorso,

per quanto di competenza relativamente agli aspetti ambientali, si esprime

parere favorevole

all'emanazione di un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il conferimento, per un periodo di 15 giorni, salvo minor periodo in relazione alla riapertura dell'impianto sito in Comune di Colferro, che costituirà previa concorde comunicazione di AMA s.p.a e del detto gestore, presupposto per la dichiarazione di cessazione degli effetti della presente ordinanza da parte della Città Metropolitana, e salva proroga per il tempo strettamente necessario correlato all'obbligato rapporto in merito da parte del gestore dell'impianto di Colferro, da parte di AMA, presso la discarica sita in Civitavecchia gestita da MAD Srl, in deroga ai limiti quantitativi contrattuali e compatibilmente con la capacità impiantistica e senza deroga alcuna rispetto alle potenzialità massime stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Lazio, per ulteriori 1000 ton/giorno di rifiuti CER 19.12.12, per 15 giorni, compresi i giorni festivi, fermo restando il rispetto dei quantitativi e delle categorie di rifiuti oggetto dell'ALA regionale sopra richiamata.

Si rappresenta l'opportunità di avviare un coordinamento con la Prefettura della provincia di Roma per le possibili ripercussioni ed eventuali criticità che potrebbero insorgere sul traffico nei giorni prefestivi e festivi.

la nota n.prot. 0177419 con cui il Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione ambientale" della Città Metropolitana di Roma Capitale ha comunicato alla Regione Lazio e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente, al Prefetto di Roma, al dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, al Sindaco e alla Vice-Sindaca della Città Metropolitana, al Consigliere metropolitano delegato per l'Ambiente, al segretario generale della Città Metropolitana di aver avviato e pressochè concluso l'istruttoria urgente per pervenire ad un provvedimento urgente ex art. 191 del D.lg.vo 152/2006 in relazione alla situazione emergenziale derivata dall'indisponibilità dell'impianto di Colleferro;

RITENUTO

alla luce del detto parere che, nella riconosciuta situazione emergenziale e di pericolo nell'inerzia, ricorrano tutti i requisiti per adottare un'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgvo 152/2006 mediante la soluzione temporanea e provvisoria di utilizzo di una diversa disponibilità di collocazione e conferimento per l'AMA s.p.a presso l'impianto di Civitavecchia in gestione da parte della MAD S.r.l. , di quantità di ulteriori 1000 ton/giorno di rifiuti CER 19.12.12 non conferibili presso l'impianto di Colleferro in attesa della riapertura del detto impianto e quindi per una durata di giorni 15 , non essendo emersa dall'istruttoria, a fronte della situazione emergenziale imprevedibile segnalata, soluzioni immediate diverse da quella indicata nel detto parere secondo un esame complessivo della situazione e la segnalata urgenza, non differibile, di adottare soluzioni idonee a scongiurare la situazione di non gestibilità dei rifiuti segnalata da AMA s.p.a;

RITENUTO

che sussistano in particolare nella soluzione adottata i presupposti di cui all'art. 191 del D.Lg.vo 152/2006 sul piano della proporzionalità poiché l'immediato ampliamento di un conferimento già contrattualmente previsto rimanendo nei limiti dell'autorizzazione integrata ambientale regionale in essere, soddisfa le esigenze di immediatezza e celerità operativa *ad horas* che la situazione richiede non rinvenibili in altre soluzioni, peraltro non prospettate o rilevate, tenuto anche conto che il provvedimento è correlato ad una chiusura dell'impianto di trattamento rifiuti di carica di Colleferro e che non si grava in modo irragionevole rispetto al complessivo sistema di gestione dei rifiuti nell'ambito territoriale, se non nei limiti vigenti sul piano autorizzativo e sull'unico impianto che garantisce nel territorio metropolitano una disponibilità immediata non derogatoria e per un limitato periodo di tempo;

ribadito che il detto criterio di proporzionalità risulta coerentemente adottato anche con riferimento alla situazione di urgenza non differibile poiché solo un provvedimento che abbia immediatezza può garantire la funzionalità del sistema in cui si pone Roma Capitale e la limitazione nel tempo non appare eccessivamente gravosa per la raccolta nel suo complesso considerato anche che l'ordinanza dovrà porre al gestore dell'impianto di Colleferro l'obbligo di rapporto e informazione alla Città metropolitana, in merito all'evoluzione temporale delle attività di messa a norma fatti i salvi di riservatezza rispetto a provvedimento dell'autorità giudiziaria e ciò anche al fine di determinare una ragionevole previsione temporale de

RILEVATO che le deroghe normative connesse alla speciale e temporanea forma di gestione da prevedere con la presente ordinanza si pongono su un piano limitato e cioè con riferimento alle generali norme in materia di autonomia contrattuale rispetto alla gestione dell'autorizzazione, nonché sul piano del traffico veicolare (art. 6 e 7 D.Lg.vo 285/1982) data la maggior quantità conferibile riservata al trasporto dei mezzi di AMA s.r.l. e traffico locale;

ritenuto che quanto ritenuto e considerato in linea di fatto e di diritto corrisponde a situazioni di indifferibilità e urgenza per la tutela dell'ambiente;

ORDINA

1) alla MAD s.r.l. (CF 01876630607) con sede in Roma (00185), Via S. Croce in Gerusalemme n. 97, nella sua qualità di gestore dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi situato in Civitavecchia, loc.. Fosso Crepacuore (Via delle Vigne) autorizzato con AIA dalla Regione Lazio con determinazione C1577 dell'8 luglio 2010 e successive integrazioni e aggiornamenti, per la durata di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, (salvo minor periodo in relazione alla riapertura dell'impianto sito in Comune di Colleferro gestita da Lazio Ambiente s.p.a., che costituirà previa concorde comunicazione di AMA s.p.a e del detto gestore Lazio Ambiente s.p.a., presupposto per la dichiarazione di cessazione degli effetti della presente ordinanza da parte della Città Metropolitana, e salva proroga per il tempo strettamente necessario correlato all'obbligato rapporto in merito da parte del gestore dell'impianto di Colleferro,) :

a) di consentire senza eccezione alcuna il conferimento da parte di AMA s.p.a, quale gestore della raccolta di rifiuti per Roma Capitale presso il detto impianto sito in Civitavecchia loc..Fosso Crepacuore (Via delle Vigne) e in deroga ai limiti quantitativi contrattuali e compatibilmente con la capacità impiantistica e senza deroga alcuna rispetto alle potenzialità massime stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Lazio, per ulteriori 1000 ton/giorno di rifiuti CODICE CER 19.12.12,. Il periodo di 15 giorni è stabilito come comprensivo dei giorni festivi, fermo restando il rispetto dei quantitativi e delle categorie di rifiuti oggetto dell'AIA regionale sopra richiamata.

2) alla AMA S.p.a (P.IVA 05445891004) con sede in Roma (00142) Via Calderon de la Barca 47 di provvedere al conferimento indicato sub 1) e con i limiti e le modalità temporali e operative ivi indicate con ogni conseguente onere di assicurazione del ripristino di situazioni non emergenziali e obbligo di rapporto al proprio Ente di riferimento ed alla Città metropolitana sull'andamento della temporanea forma speciale di gestione dei rifiuti e di immediata comunicazione del ripristino della situazione di agibilità e conferimento presso l'impianto di Colleferro gestito dalla Lazio Ambiente s.p.a

Con obbligo di provvedere, per il trasporto dei rifiuti, alla scelta di percorsi di minor impatto possibile per i centri abitati riferendo al riguardo alla Città Metropolitana.

3) di stabilire che la presente ordinanza ha valore derogatorio rispetto ad eventuali limiti per il passaggio su strade dirette all'impianto di conferimento per consentire il trasporto in via d'urgenza e nella situazione di emergenza di cui in premessa ai mezzi dell'Ama S.p.a interessati dalla presente ordinanza.

4) di stabilire l'obbligo in capo a Lazio Ambiente s.p.a con sede in Colleferro (Roma) , Via Carpinetana Sud di rapporto e informazione alla Città metropolitana, in merito all'evoluzione temporale delle attività di messa a norma fatti salvi gli obblighi di riservatezza rispetto a provvedimento dell'autorità giudiziaria e ciò anche al fine di determinare una ragionevole previsione temporale della riapertura al conferimento di rifiuti nell'impianto.

5) la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e comunicata nei termini di legge a tutte le autorità indicate nell'art. 191 del D.Lg.vo 152/2006. e ad ogni altra autorità interessata per legge.

Avverso la presente ordinanza è possibile proporre ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120

parere favorevole espresso in data 24.11.2019

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Il Dirigente

Dr. Francesco Cornacchia

LA SINDACA METROPOLITANA